

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1204

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Presentata il 23 luglio 1987

Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età

ONOREVOLI COLLEGHI! — La deroga al limite di età pensionabile per i sanitari operanti nelle unità sanitarie locali, richiesta e sostenuta da un ampio ventaglio di proposte legislative, è un argomento che merita la più ampia disponibilità di valutazione per ovviare ad una molteplicità di discriminazioni che si sono via via accumulate nell'ambito del medesimo comparto di attività sanitaria, ma anche rispetto ad altre attività come quelle relative ai magistrati, ai professori universitari, agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti.

È opportuno indicare, secondo un preciso ordine cronologico, le proposte di legge che sono state presentate dal 20 marzo 1984 al 3 gennaio 1987, per rilevare che molte di esse sono riservate alle

categorie apicali: primari ospedalieri, sovrintendenti, direttori sanitari, ecc.

In ordine cronologico vanno segnalate le seguenti proposte:

- 1) la proposta di legge C. n. 1460, Cristofori, del 20 marzo 1984;
- 2) la proposta di legge C. n. 2056, Ferrari Marte, del 18 settembre 1984;
- 3) la proposta di legge C. n. 2124, Cattanei, del 4 ottobre 1984;
- 4) il disegno di legge S. n. 1646 Franza, del 23 gennaio 1986;
- 5) la proposta di legge C. n. 3926, Muscardini, del 17 luglio 1986;
- 6) il disegno di legge S. n. 1927 Giugni, del 23 luglio 1986;

7) la proposta di legge C. n. 4118, Mensorio, del 29 ottobre 1986;

8) la proposta di legge C. n. 4227, Mensorio, del 3 dicembre 1986;

9) il disegno di legge, S. n. 2196 Bompiani, del 10 febbraio 1987.

La maggioranza dei predetti progetti legislativi sono rivolti a riservare alle categorie apicali (ed alcune solo ai primari ospedalieri) il beneficio di poter proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Soltanto le proposte di legge da me sottoscritte insieme ad altri parlamentari, seguendo un criterio di doverosa imparzialità, estendono il beneficio della deroga al limite di età pensionabile a tutti i sanitari delle unità sanitarie locali, senza alcuna distinzione di qualifica e attività.

Queste proposte hanno come fondamento una ben nutrita serie di motivazioni che traggono la loro origine da rivendicazioni di natura sociale, economica, giuridica e professionale, ma soprattutto da quelle profonde discriminazioni che tuttora sussistono nell'ambito delle stesse categorie sanitarie ed anche per le inique distinzioni fra i medici ed altre categorie di pubblici impiegati (magistrati, universitari), nonché fra medici ospedalieri e altri dipendenti delle stesse unità sanitarie locali.

Non si ravvisano quali siano i motivi di opportunità e le particolari esigenze di pubblico interesse che giustificano la concessione di altri cinque anni di servizio per un impiegato, un tecnico, un infermiere che chiedono di poter raggiungere una pensione migliore, mentre ai medici del medesimo comparto viene negato un analogo trattamento.

Ma nell'ambito delle stesse categorie di sanitari ospedalieri ancora oggi esiste una netta diversità di trattamento con gli ufficiali sanitari ed i medici condotti che, per effetto della istituzione del Servizio sanitario nazionale, sono confluiti nei ruoli unici regionali.

Per essi vige ancora l'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 459, che recita in

tal modo: « Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbiano raggiunto i quaranta anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età ».

Ma le leggi successive ed i progetti di legge che dal 1984 al 1987 sono giunti all'esame del Parlamento non solo non hanno mai chiesto l'estensione del predetto beneficio ad altre categorie di sanitari, ma hanno preso in considerazione solo le richieste dei primari ospedalieri, ritenendo che solo ad essi andava riconosciuto il diritto a permanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età in considerazione del ritardato ingresso in carriera per motivi bellici e per le note difficoltà di bandire pubblici concorsi.

Ispirata a questi motivi di particolare considerazione vige tuttora la legge 10 maggio 1964, n. 336, che consente ai primari ospedalieri « di ruolo » a quella data, ai sovrintendenti, ai direttori sanitari, ai direttori di farmacia in servizio negli ospedali e nelle università di poter rimanere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Alle altre categorie (aiuti ed assistenti) è stato finora negato il beneficio della deroga ignorando le loro esigenze e non riconoscendo a questi sanitari i medesimi motivi di difficoltà ampiamente riconosciuti ed accettati per i primari.

La difficoltà di bandire pubblici concorsi negli ospedali per lunghi periodi è ampiamente dimostrata dai provvedimenti legislativi adottati nel 1975, nel 1978 e nel 1985 che hanno consentito l'immissione in ruolo, mediante sanatoria, di sanitari che per anni sono stati in posizione di assoluto precariato.

Non va tralasciata la segnalazione che nel dopoguerra, e per molti anni, le amministrazioni ospedaliere, per carenza di organici, hanno rinnovato le nomine degli assistenti volontari che senza alcun rico-

noscimento né economico, né giuridico, hanno continuato a prestare servizio, al di là di un giustificato periodo di tirocinio, ed ancora oggi come sanitari di ruolo subiscono forti decurtazioni sulla busta paga per i lunghi periodi di riscatto accertati al solo scopo di non ritrovarsi all'atto del pensionamento con livelli di trattamento di poco superiori al minimo prefissato.

Questa precisa e controllabile posizione dei medici del dopoguerra giustifica la più ampia considerazione nei loro confronti.

I benefici della deroga non debbono essere dunque limitati solo a coloro che erano già di ruolo nell'immediato dopoguerra e che nel 1964 avevano raggiunto l'ambito traguardo del primariato ma vanno estesi a tutti i sanitari che, dopo anni di intollerabile precariato, sono entrati nei ruoli nel decennio successivo.

L'esame dettagliato delle proposte da me presentate insieme ad altri parlamentari fa rilevare innanzitutto che non si tratta di spostare il limite di età a settanta anni per tutti, ma solo per coloro che, a domanda, chiedono la prosecuzione del rapporto di lavoro al solo scopo di poter raggiungere i quaranta anni di servizio.

È da ritenersi che non tutti i richiedenti avranno bisogno di rimanere in ser-

vizio per cinque anni ma solo per il periodo sufficiente a raggiungere i quaranta anni di servizio.

Non si può quindi parlare di un limite fisso ed obbligatorio per tutti.

Nell'ottobre 1986 l'onorevole Cristofori, Presidente della Commissione per la riforma del sistema pensionistico, nel riportare le recenti decisioni del Congresso americano sulla legge di abolizione del pensionamento per limite di età, indicava la scelta fatta dalla democrazia cristiana attraverso gli interventi di suoi autorevoli parlamentari i quali concordavano sulla « flessibilità » delle regole previdenziali e sulla apertura di un maggior spazio di libertà di scelta per il cittadino.

Il progressivo allungamento della vita dell'uomo, contrapposto alla diminuita natalità, la molteplicità di problemi che nascono dalla crescita di bisogni e di una domanda sempre più elevata di benessere inducono a ritenere che, in futuro non lontano, saranno queste le principali motivazioni che giustificheranno la flessibilità dell'età di pensionamento.

In conclusione la deroga da noi proposta giustificata dalla necessità di por fine a tante discriminazioni, non solo non arreca gravi oneri finanziari, ma assicura la continuità di servizio a soggetti che possono ancora offrire il loro contributo di fattiva operosità e di matura esperienza culturale e professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il limite di età pensionabile è esteso, a domanda, a tutti i sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai sanitari che non si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ma che abbiano avanzato domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro in epoca antecedente al collocamento a riposo.